

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 181)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(LEONE)

e dal **Ministro del Tesoro**

e « ad interim » del **Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(FERRARI AGGRADI)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(NATALI)

col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(SCALFARO)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUSSO)

e col **Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
e nelle zone depresse del Centro-Nord**

(CAIATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1968

Provedimenti per lo sviluppo dell'economia nazionale

ONOREVOLI SENATORI.

I. — *Motivi e finalità del provvedimento*

Come è stato già osservato nella Relazione al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, le difficoltà congiunturali che caratterizzarono nel corso del 1967 l'economia internazionale e le difficoltà di ordine monetario che, sempre sul piano internazionale, si aggiunsero e si sovrapposero alle prime, estendendosi poi oltre a tutto il primo quadrimestre del 1968, non potevano non produrre effetti psicologicamente negativi sull'economia italiana attenuando lo slancio produttivo che essa aveva acquisito nel 1966 e che aveva mantenuto nel 1967. Alle cause esterne si è aggiunta, all'interno, la pausa determinata dal ricorso della scadenza elettorale del maggio 1968.

Quanto all'influenza della spesa pubblica sull'attività economica: mentre gli stanziamenti iscritti in bilancio raggiungevano un volume cospicuo, tale anzi da destare in taluni qualche preoccupazione in rapporto all'esigenza di mantenere la stabilità dei prezzi, la cadenza delle spese pubbliche effettive risultava talmente più lenta, da non dare l'atteso contributo allo sviluppo della domanda globale interna.

All'atto della costituzione del Governo, mentre si discutevano i criteri per la formazione del bilancio dello Stato, in modo da renderlo strumento sempre più efficiente per l'azione di sollecitazione dello sviluppo economico del Paese, venivano accertati e resi noti alcuni dati statistici che lasciavano intravedere i primi segni di rallentamento del tasso di sviluppo in essere.

Nelle sedi istituzionalmente competenti quei dati venivano sottoposti a rigoroso esame, confrontati con l'andamento di altre grandezze economiche, anche di ordine monetario, nel tentativo di ricavare un quadro atto a consentire innanzitutto sulla necessità di interventi di accelerazione e in secondo luogo a definirne l'intensità e la direzione.

Fra la fine di giugno e la prima quindicina di luglio — gli elementi caratteristici del quadro emergente da tale analisi erano rap-

presentati da un minor ritmo di incremento della produzione industriale nel primo quadrimestre del 1968, rispetto al primo quadrimestre del 1967, nonché da una più alta dinamica della esportazione rispetto a quella dell'importazione, con conseguente crescita dell'avanzo delle partite correnti della bilancia dei pagamenti — permise di constatare un indebolimento della domanda interna, sia dal lato dei consumi che da quello degli investimenti.

Non che i segni fossero tali da far temere l'inizio di una fase recessiva: chè, anzi, in quasi tutti i settori l'attività economica continuava ad essere orientata in senso espansivo; nè che essi risultassero univoci: infatti, all'indebolimento dello sviluppo in certi settori, corrispondeva una più che soddisfacente avanzata in altri. Era tuttavia indubbio che, componendo elementi positivi e negativi, il quadro generale del primo quadrimestre dell'anno in corso si presentava meno dinamico; e che comunque, il saggio di espansione effettivo del sistema economico nazionale era inferiore a quello che la disponibilità, di risorse, in uomini, capitali e tecniche avrebbero consentito, senza mettere in pericolo la stabilità monetaria e l'equilibrio dei conti con l'estero.

Queste ultime considerazioni hanno indotto il Governo ad assumere l'iniziativa di un intervento di sostegno e di accelerazione dello sviluppo economico nazionale. Il « pacchetto » di interventi fu approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 26 luglio. Una parte di esso è stato trasformato in decreto-legge. La parte residua forma l'oggetto del presente disegno di legge.

L'efficacia del complesso dei provvedimenti approvati dal Consiglio dei ministri il 26 luglio, era condizionata da tre elementi fondamentali: le sue dimensioni, il tempo della sua attuazione, la sua natura e la sua coerenza con gli obiettivi e con le direttive del Piano economico nazionale.

Dal primo punto di vista, l'esperienza ha dimostrato che soltanto a partire da una certa « massa critica » un intervento di politica economica è capace di indurre le reazioni necessarie per rovesciare una tendenza, o per intensificarne decisamente il corso.

È necessario che le singole misure abbiano una consistenza tale da annullare gli effetti dei fattori negativi e da creare nuovi stimoli all'espansione; e che esse si distribuiscono su un fronte tanto ampio da permettere di esercitare influenza su tutti i punti decisivi della congiuntura. Di qui la decisione di « aggredire » contemporaneamente più problemi e più settori, in modo tale da fare sperare che i risultati positivi di ciascun intervento particolare si rafforzino reciprocamente.

Il secondo problema imponeva la scelta della forma legislativa e amministrativa degli interventi predisposti. Quanto alla forma legislativa, la necessità di dare immediatamente un vigoroso impulso all'apparato produttivo non doveva pregiudicare l'altra, essenziale esigenza, di indirizzare l'intensificazione della ripresa economica verso i settori che il Piano considera prioritari e, dunque, di inquadrare l'effetto congiunturale dell'intervento nell'azione diretta a conseguire gli obiettivi del Piano, recuperando i ritardi constatati nella sua attuazione. Per conciliare queste due esigenze, che in certi casi implicano tempi di intervento diversi, il Governo ha deciso di approvare con procedura d'urgenza, sotto forma di decreto-legge, le misure suscettibili di operare con immediatezza sulla domanda e sui costi del sistema economico, e principalmente sul livello generale degli investimenti e dei consumi; e di riunire in un altro gruppo, da presentare sotto forma normale del disegno di legge, le misure che potranno incidere sullo sviluppo economico in alcuni settori « strategici » rispetto all'attuazione del Piano, e che esigono mezzi, procedure e strumenti di intervento specifici. Il gruppo di misure che il Governo ha nei giorni scorsi approvato con decreto-legge, e che è stato presentato al Parlamento per la ratifica, risponde alla prima delle due finalità. Esso riguarda l'istituzione del credito di imposta, agevolazioni fiscali agli aumenti di capitale, la fiscalizzazione parziale degli oneri sociali per l'industria del Mezzogiorno, il credito alla piccola e media industria e all'artigianato, la detassazione sui consumi di energia elettrica.

Nel decreto-legge non si è inserito il provvedimento riguardante la proroga al 1970 della prima parte del piano di finanziamento degli investimenti nel Mezzogiorno in quanto il Governo dispone della possibilità di interventi amministrativi per integrare le disponibilità della Cassa per il Mezzogiorno da destinare a finanziamenti industriali a tassi di favore e a concessioni di contributi a fondo perduto. In pratica, la distribuzione dei fondi assegnati alla Cassa per il Mezzogiorno con legge 26 giugno 1965, n. 717, effettuata dal CIPE si è dimostrata inadeguata a soddisfare tutte le domande relative agli investimenti industriali. In relazione alle nuove disponibilità che affluiscono alla Cassa ad integrazione di quelle già in essere per il 1968 e per il 1969, il Governo si propone di effettuare, con delibera del CIPE, un temporaneo spostamento di fondi della Cassa dai settori non industriali al settore dell'industria, salvo a reintegrare i settori non industriali appena il presente disegno di legge sarà approvato dal Parlamento.

È opportuno notare che, anche per quanto riguarda le misure di applicazione immediata, è stato osservato il criterio di non restringere l'intervento a un ambito meramente congiunturale e di non concepirlo in forma indiscriminata, ma di graduarlo secondo alcuni dei più importanti obiettivi del Piano. La parziale fiscalizzazione degli oneri sociali nel Mezzogiorno tende infatti ad accelerare gli investimenti in quella parte del Paese il cui sviluppo è posto dal Piano come uno dei suoi obiettivi prioritari.

Il secondo gruppo di misure è quello che forma oggetto del presente disegno di legge. La loro natura è stata definita in coerenza con le indicazioni del Programma economico nazionale.

Si può, in sintesi, definire l'oggetto dei provvedimenti con riguardo a cinque tra le fondamentali politiche fissate dal Piano: la politica dei trasporti, quella della ricerca e della tecnologia avanzata, quella dell'edilizia, quella dello sviluppo economico del Mezzogiorno e quella della riconversione dell'industria tessile.

In linea generale, la scelta di questi settori di intervento è stata motivata dalla necessità di intensificare lo sforzo di realizzazione del Piano nei punti nei quali si manifestano lentezze e ritardi, che rischiano di pregiudicare il conseguimento dei suoi obiettivi generali.

In primo luogo, è stata tenuta presente la esigenza di rafforzare l'efficienza dell'apparato produttivo, sollecitando un più ricco flusso di investimenti nei settori a tecnologia avanzata, e stimolando i processi di riconversione necessari nei settori che, per varie ragioni, sono rimasti arretrati rispetto alla linea della competizione internazionale. A queste due finalità sono diretti, rispettivamente, i provvedimenti riguardanti le agevolazioni per la ricerca applicata allo sviluppo industriale e i finanziamenti per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata da una parte, e i provvedimenti relativi alla ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria tessile dall'altra. È da notare, come, nell'uno e nell'altro caso, lo Stato assuma costi economici di carattere generale, che non possono trovare compensazione entro l'orizzonte economico di singole imprese, per quanto grandi esse siano. Da una parte, infatti, si tratta di promuovere ricerche e di acquisire tecnologie avanzate in una misura che — dati i rischi connessi con investimenti di lungo periodo come questi, a redditività incerta — non rientra nel raggio di disponibilità delle imprese (e ne è prova il largo finanziamento statale della ricerca industriale praticato nei paesi industriali più avanzati); dall'altra, si tratta di coprire quei costi di riconversione e di riorganizzazione, che, se attribuiti ad ogni singola impresa, risulterebbero proibitivi e tali da compromettere ogni possibilità di recupero di una posizione competitiva. Il Governo è ben consapevole di addossare, con ciò, all'intera collettività oneri, la cui contropartita non può non essere una più penetrante attività di orientamento degli investimenti produttivi, per il conseguimento degli obiettivi che la stessa collettività si è prefissa nel piano di sviluppo.

In secondo luogo, è stata constatata l'esigenza di recuperare rapidamente il serio ritardo che rispetto al Piano si constata in due importanti settori della politica dei trasporti. Con la recente approvazione da parte del CIPE, del nuovo piano autostradale, si è infatti praticamente completata la rete fondamentale delle autostrade in tutto il territorio nazionale, ed è prevedibile che tale obiettivo sarà realizzato entro tempi relativamente brevi. Siamo invece seriamente in ritardo in due altri fondamentali settori: quello della rete ferroviaria nazionale e quello di una adeguata rete dei trasporti pubblici nelle grandi aree metropolitane. Al primo scopo sono destinate le misure di ammodernamento delle ferrovie dello Stato, che consentiranno di completare, a tempi più stretti, l'opera iniziata con la realizzazione della prima tappa del programma decennale, e di rendere possibile, nel contempo lo sveltimento e l'aggiornamento dei metodi dell'azienda ferroviaria. Al secondo è inteso il provvedimento-delega per la concessione trentennale relativa alla costruzione e all'esercizio di ferrovie metropolitane nei centri con popolazione complessiva superiore ad 800.000 abitanti.

In terzo luogo, è stata riconosciuta l'esigenza di impedire che lo sviluppo edilizio possa rallentare, e quindi di sostenere la domanda di abitazioni con un provvedimento che alleggerisce e sveltisce le procedure oggi in atto nella concessione di mutui agevolati. Il Governo è ben consapevole della necessità che questa vitale attività sia inquadrata in un più vasto disegno di cui sono elementi essenziali la disciplina urbanistica e la predisposizione di un moderno sistema di edilizia convenzionata; nonchè dell'urgenza che questi due più vasti impegni presentano. E tuttavia si rende conto che la loro realizzazione sarebbe resa impossibile da una caduta della domanda tale da riaprire una crisi in questo fondamentale settore.

Infine, l'azione di sviluppo dell'economia e in particolare dell'industria, nel Mezzogiorno, cui si spera possa dare forte impulso la parziale fiscalizzazione degli oneri sociali, potrà essere continuata e intensificata,

soltanto se gli organi straordinari di intervento disporranno delle risorse necessarie all'attuazione dei loro programmi. A questo fine, il disegno di legge proroga il Piano pluriennale per il coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno al 31 dicembre 1970 — onde far coincidere il suo orizzonte temporale con quello del Programma economico nazionale — e aumenta i mezzi finanziari della Cassa per il Mezzogiorno. Anche in questo campo, l'intensificazione dello sforzo finanziario potrà consentire una sempre migliore qualificazione degli interventi, che il Governo intende perseguire attraverso la contrattazione programmata.

Da ultimo, è opportuno sottolineare come un aspetto importante del nuovo disegno di legge sia costituito dalle procedure che esso prevede per l'attuazione delle singole misure. Il Governo, preoccupato dei ritardi che nella esecuzione del Piano si sono manifestati in certi settori, a seguito della complicazione degli adempimenti amministrativi e della lunghezza dei tempi di spesa, ha predisposto modi di gestione e di spesa più semplici e diretti per l'attuazione dei programmi sopra enunciati. Queste procedure si ispirano al criterio generale di un decentramento funzionale e amministrativo delle responsabilità, e a un più ampio ricorso a strumenti operativi di mercato, sia per quanto riguarda la realizzazione e la gestione delle opere, sia per quanto riguarda il loro finanziamento. Appare sempre più evidente l'inconciliabilità di una politica anticiclica tempestiva e di una politica di piano flessibile, con procedure amministrative complicate e rigide. E si manifesta sempre più chiara la convenienza che i meccanismi propri dell'imprenditorialità e del mercato siano, con tutti i necessari e cauti adattamenti, utilizzati ai fini della programmazione, anche nella parte di più diretta competenza del settore pubblico.

II. — *Contenuto del provvedimento*

In relazione alle suesposte finalità il disegno di legge è ripartito in otto titoli, che ri-

spettivamente, concernono: l'ammodernamento delle ferrovie dello Stato, la costruzione di linee di ferrovia metropolitana, la concessione di agevolazioni per la ricerca applicata, il finanziamento per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata, la concessione di agevolazioni per l'edilizia, il finanziamento degli interventi per il Mezzogiorno, nonché la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria tessile e disposizioni finanziarie.

Il *titolo primo* — il quale concerne, come detto, *l'ammodernamento delle ferrovie dello Stato* (artt. da 1 a 3) — è in particolare rivolto:

a dare piena e definitiva attuazione alla legge 27 aprile 1962, n. 211, con cui l'Azienda delle ferrovie dello Stato venne autorizzata a predisporre un piano decennale — da realizzare in due fasi quinquennali — ai fini dell'esecuzione di opere e costruzioni per il rinnovamento e riclassamento nonché per l'ammodernamento e potenziamento degli impianti della rete ferroviaria, per il complessivo importo di lire 1.500 miliardi, di cui 800 miliardi afferenti alla prima delle suaccennate fasi, esauritasi il 30 giugno 1967, mentre per dare l'avvio alla seconda fase sono state finora emanate due leggi-stralcio (n. 688 del 1967 e n. 374 del 1968), che hanno rispettivamente autorizzato spese per 150 miliardi e 100 miliardi in conto dei 700 miliardi afferenti a tale fase;

a corrispondere alla pressante esigenza di una nuova linea ferroviaria fra Roma e Firenze, secondo un percorso che abbrevi di oltre 50 chilometri la linea oggi esistente ed avente caratteristiche tali da consentire velocità orarie fino a 250 chilometri, con conseguente possibilità di ridurre il tempo minimo di percorrenza dagli attuali 180 minuti a 90 minuti.

In relazione al primo dei suindicati scopi, con i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 1 l'Azienda ferroviaria viene autorizzata a dare esecuzione alle costruzioni ed opere occorrenti per il completamento del

suindicato piano decennale e ad assumere, correlativamente, i necessari impegni fino alla concorrenza dei rimanenti 450 miliardi, nel limite di 110 miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970, di 130 miliardi nell'esercizio 1971 e di 100 miliardi nell'esercizio 1972, per modo che i lavori per l'attuazione dell'intero piano possano essere proseguiti senza soluzione di continuità e senza pregiudizio per l'organicità di esso.

Per il conseguimento del secondo scopo l'Azienda viene altresì autorizzata, in base al quarto e quinto comma dello stesso articolo 1, ad assumere impegni fino alla concorrenza di 200 miliardi di lire, nel limite di 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1969, nonché di 50 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1970 al 1971 e di 20 miliardi per l'esercizio 1973. Si tratta di un'opera la cui realizzazione riveste carattere di determinante importanza ai fini dello sviluppo dei traffici dell'intera rete ferroviaria ed in particolare per quanto concerne l'espansione delle attività economiche del Mezzogiorno ed i rapporti di esso con il Nord di Italia.

Onde consentire, poi, che le commesse e gli appalti occorrenti per l'attuazione sia della seconda fase del piano decennale sia della suddetta nuova linea ferroviaria vengano affidati con anticipo, rispetto alla iscrizione in bilancio degli stanziamenti — in modo che le imprese interessate possano impostare un programma poliennale di lavoro e l'Azienda ferroviaria possa di conseguenza ottenere prezzi più favorevoli — con il penultimo comma dell'articolo 1 l'Azienda stessa viene autorizzata ad assumere immediatamente impegni per l'intero ammontare dei 450 miliardi e dei 200 miliardi destinati rispettivamente alla definitiva attuazione del piano ed alla realizzazione della nuova linea.

L'articolo 2 vincola l'Azienda ferroviaria a destinare il 40 per cento dei suindicati 450 miliardi a costruzioni ed opere nell'Italia meridionale ed a riservare il 40 per cento della complessiva spesa di 650 miliardi a forniture e lavorazioni da assegnare alle industrie del Mezzogiorno.

In armonia con i criteri già adottati in base alle leggi precedenti che hanno autorizzato spese in conto del piano decennale, con l'articolo 3 viene infine stabilito:

— che al reperimento dei 650 miliardi di lire complessivamente occorrenti per l'esecuzione delle opere e costruzioni di cui trattasi si provveda con mutui, anche obbligazionari, da contrarsi dall'Azienda ferroviaria con il Consorzio di credito per le opere pubbliche (secondo le norme già stabilite con la ricordata legge n. 211 del 1962) ed eventualmente — previa autorizzazione del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio — mediante mutui da contrarsi all'estero;

che venga provveduto, da parte del Ministero del tesoro, al rimborso delle quote capitali incluse nelle rate di ammortamento dei mutui anzidetti;

che le operazioni e tutti gli atti inerenti ai mutui stessi siano esenti da ogni e qualsiasi tributo.

Il *titolo secondo* (articoli da 4 a 7) è inteso a favorire la *costruzione di linee di ferrovia metropolitana*, onde sovvenire le crescenti esigenze dell'attività nazionale nel settore delle comunicazioni.

In ordine a tale finalità il Governo viene autorizzato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del proposto provvedimento, norme aventi forza di legge ordinaria per la revisione e per l'aggiornamento delle disposizioni vigenti nella suddetta materia.

In base ai principi ed ai criteri direttivi di delega enunciati nell'articolo 4, ai fini dell'emanazione di tali norme, viene demandato al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di provvedere, di concerto con il Ministro del tesoro, alle concessioni relative alla costruzione ed all'esercizio delle linee in oggetto nei comuni con popolazione complessiva superiore ad 800.000 abitanti — per un periodo non superiore a trent'anni — nei confronti preferibilmente di enti pubblici. Spetta in ogni caso ai predetti Ministri di fissare, di concerto tra loro, le percorren-

ze e le relative tariffe e di assicurare il pareggio di gestione. Gli enti concessionari — a cui favore potrà essere accordato un contributo annuale per trent'anni non superiore al 4 per cento del costo complessivo delle opere, nei limiti di impegno autorizzati in base al successivo articolo 7 — dovranno reperire gli occorrenti mezzi finanziari attraverso mutui a lungo termine o mediante ricorso a prestiti obbligazionari, sotto garanzia dello Stato, i cui eventuali oneri saranno imputati ad una distinta gestione del « fondo centrale di garanzia », già istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 382 del 1968 (recante norme agevolative per il finanziamento degli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade).

Per quanto concerne la procedura relativa alle espropriazioni necessarie per l'esecuzione delle opere di costruzione della ferrovia, l'articolo 5 rinvia alle disposizioni degli articoli 57 e seguenti del testo unico n. 1447 del 1912 delle disposizioni di legge per le ferrovie in concessione all'industria privata, sottoponendo, inoltre, i fabbricati interessati a dette opere a vincolo, fino a tre anni dopo l'apertura al pubblico esercizio dei singoli tronchi ferroviari, per l'esecuzione delle opere di sotomurazione e di rinforzo.

In base all'articolo 6, vengono poi estese, per quanto concerne la costruzione delle linee in oggetto, le particolari agevolazioni tributarie previste dall'articolo 8 della legge n. 729 del 1961 (riguardante il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali) e dall'articolo 5 della ricordata legge n. 382 del 1968. Con lo stesso articolo 6 del disegno di legge vengono altresì estese, per quanto concerne la suaccennata separata gestione del « fondo centrale di garanzia », le esenzioni fiscali accordate nei riguardi di detto fondo a norma dell'articolo 9 della medesima legge n. 382.

L'articolo 7, infine, fissa in lire 1.500 milioni, per ciascuno degli anni dal 1969 al 1972, il limite di impegno per la concessione dei cennati contributi trentennali da accordarsi dallo Stato agli enti concessionari e determina correlativamente, l'importo delle somme da stanziare annualmente nello stato di pre-

visione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile a far tempo dall'anno 1969 fino all'anno 2001. L'ultimo comma di detto articolo 7 dispone che il « fondo centrale di garanzia » venga integrato con la somma di 12 miliardi di lire, da ripartirsi in ragione di tre miliardi per ciascuno degli anni dal 1969 al 1972 mediante iscrizione dei relativi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il titolo terzo (articoli 8 e 9), concernente agevolazioni per la ricerca applicata allo sviluppo della produzione industriale, è inteso ad accelerare il processo di tale sviluppo, mediante l'adozione delle tecnologie più progredite.

A tale scopo viene autorizzata, in base all'articolo 8, la spesa di 100 miliardi di lire, da conferire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), quale apporto al suo patrimonio e da erogare sotto forma sia di partecipazione sia di finanziamento, in conformità delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), al quale partecipa di diritto il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica ed alla cui approvazione debbono essere sottoposti dall'IMI i programmi, i progetti e le singole proposte esecutive. Nella relazione previsionale e programmatica da presentarsi annualmente al Parlamento verrà riferito sui risultati delle ricerche.

Ai fini del reperimento degli occorrenti mezzi finanziari, il Ministro del tesoro viene autorizzato ad emettere, nel biennio 1968-1969, secondo modalità già stabilite da particolari disposizioni, speciali certificati di credito per un ricavo netto di 100 miliardi, fronteggiandosi gli oneri connessi all'emissione e collocamento di tali certificati ed agli interessi relativi agli anni 1968 e 1969 con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare dell'emissione (art. 8, commi sesto, settimo ed ottavo).

Tutte le operazioni da effettuarsi in applicazione del ricordato articolo 8 — comprese quelle inerenti agli atti che saranno posti in essere dai soggetti beneficiari dei previsti finanziamenti — fruiscono, ai sensi dell'articolo 9, di particolari agevolazioni fi-

scali, essendo esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo ad eccezione della tassa di bollo sulle cambiali (dovuta peraltro in misura ridotta) e delle tasse ed imposte sugli atti giudiziari (salva l'applicazione, nei riguardi dell'IMI, del beneficio riconosciuto per gli atti del gratuito patrocinio).

Il *titolo quarto* (articoli da 10 a 15) — che tratta dei *finanziamenti per l'acquisto allo estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata* — prevede, in ordine a tale finalità, che possano essere concessi, con decreto del Ministro del tesoro, ad enti ed istituti, pubblici e privati, nonchè ad istituzioni universitarie e ad imprese industriali finanziamenti in lire italiane per l'acquisto all'estero dei suindicati strumenti e beni strumentali (sempre che non siano prodotti in Italia), previa deliberazione di apposito Comitato (presieduto dal Ministro del tesoro o da un Sottosegretario da lui delegato e composto di rappresentanti dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica, nonchè da rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'IMI, con l'eventuale partecipazione di esperti tecnici e finanziari), al quale compete altresì di stabilire le modalità delle operazioni, la misura degli interessi e le garanzie che dovranno assistere i finanziamenti (articoli 10, 11, 12).

Gli articoli 13, 14 e 15 riguardano il sistema e le modalità per il finanziamento delle spese inerenti alle suindicate provvidenze. A tale scopo l'Ufficio italiano dei cambi viene autorizzato a cedere al Ministero del tesoro valute estere per un importo massimo corrispondente a 100 milioni di dollari USA, previa consegna di buoni poliennali del Tesoro al portatore, fruttanti un interesse annuo del 3,50 per cento, che il predetto Ministero è autorizzato ad emettere alla pari, con scadenza non eccedente il 1° aprile 1980, per un importo corrispondente al controvalore in lire italiane della valuta ceduta, facendo fronte alle spese inerenti all'emissione ed al pagamento della prima o delle prime due semestralità con una aliquota dei proventi del-

l'emissione medesima ed avvalendosi dell'IMI, mediante stipulazione delle necessarie convenzioni, onde effettuare le suaccennate operazioni.

Le provvidenze stabilite dal *titolo quinto* — concernente *agevolazioni per l'edilizia* (articoli da 16 a 18) — sono rispettivamente rivolte a favorire la concessione:

di mutui per l'acquisto di alloggi da parte dei meno abbienti (art. 16);

di contributi per la costruzione di alloggi popolari a cura di istituti all'uopo attrezzati (art. 17);

di contributi a cooperative edilizie a proprietà indivisa (art. 18).

Per l'adempimento della prima delle suindicate finalità si autorizzano gli istituti di credito fondiario nonchè le casse di risparmio e i monti di credito su pegno di prima categoria (da designarsi in base ad apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici), a concedere (anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie) mutui venticinquennali per l'acquisto di alloggio, all'interesse del 5 per cento, fino al 75 per cento del costo e comunque per un importo non superiore a 8 milioni di lire, corrispondendosi da parte del Ministero dei lavori pubblici agli istituti suddetti un contributo pari alla differenza tra il costo effettivo delle operazioni effettuate e l'onere assunto dai mutuatari. La concessione dei mutui è peraltro subordinata alla condizione che i beneficiari non siano iscritti nel ruolo dell'imposta complementare per un reddito netto annuo complessivo tassabile superiore a tre milioni di lire o che comprenda redditi non di lavoro per un ammontare superiore a lire 600.000. Il limite di impegno per la concessione dei contributi agli istituti mutuanti viene fissato in lire due miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969 ed i relativi stanziamenti saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di due miliardi di lire nell'anno 1968, nonchè di lire 4 miliardi in ciascuno degli anni dal 1969 al 1992 e di lire 2 miliardi nell'anno 1993.

In relazione alla seconda delle suaccennate finalità viene autorizzato il limite di

impegno, ai sensi della legge n. 408 del 1948 e successive modificazioni, nella misura di lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1969, onde provvedere alla concessione di contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura degli istituti autonomi per le case popolari, dell'Istituto nazionale case per gli impiegati dello Stato e dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e delle cooperative edilizie, stanziandosi all'uopo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, le annualità occorrenti per il pagamento di tali contributi a partire dall'anno 1969 fino all'anno 2003.

Per la concessione, infine, di contributi a cooperative edilizie a proprietà indivisa viene consentito di utilizzare il limite di impegno di lire 1.500 milioni autorizzato in base all'articolo 2 della legge n. 422 del 1968 (recante norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata) per provvedere alla concessione di contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura di società cooperative edilizie a proprietà individuale.

Il *titolo sesto* — che concerne il finanziamento degli interventi per il Mezzogiorno (articoli da 19 a 21) — è inteso a prorogare al 31 dicembre 1970 l'efficacia del piano pluriennale per il coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno relativo al quinquennio 1965-69 approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di tal che il periodo di durata di detto piano verrà a coincidere con quello del Programma economico nazionale in corso (art. 19).

Correlativamente a tale proroga ed al conseguente aggiornamento del suddetto piano pluriennale di coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno, l'ulteriore apporto autorizzato per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, in base all'articolo 20 del sopra citato testo unico n. 1523 (ex art. 23, comma primo, legge n. 717 del 1965) — in aggiunta ai fondi già messi a disposizione nell'ammontare di lire 60 miliardi con l'articolo 2 della legge n. 608 del 1964 (relativa al-

l'aumento del fondo di dotazione della Cassa medesima) — viene elevato da lire 1.640 miliardi a lire 2.200 miliardi, con un incremento, quindi, di 560 miliardi, modificandosi, a tal fine, mediante un nuovo testo sostitutivo di quello vigente, l'attuale formulazione del suddetto articolo 20, per quanto concerne sia l'indicazione del suaccennato maggiorato apporto sia la ripartizione di esso, nel corso dei singoli esercizi finanziari, sia infine le modalità inerenti al sistema di finanziamento, in relazione allo ulteriore incremento degli interventi in oggetto.

Corrispondentemente alla proroga del richiamato piano pluriennale, viene altresì modificata, in base all'articolo 21 del presente disegno di legge, mediante un nuovo testo sostitutivo di quello vigente, la formulazione degli ultimi tre commi dell'articolo 101 dello stesso testo unico n. 1523 del 1967 (i cui primi quattro commi prevedono e disciplinano la concessione di finanziamenti a medio termine a tasso agevolato per la costruzione di nuovi impianti industriali o il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di quelli esistenti): ciò nel senso di riferire al sessennio 1965-1970 (anzichè al quinquennio 1965-1969, come attualmente) l'onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno e da imputare al suaccennato apporto complessivo autorizzato ai sensi del menzionato articolo 20 dello stesso testo unico, in dipendenza del concorso sugli interessi che essa si è assunta (in forza del quarto comma dello stesso articolo 101), onde consentire l'applicazione del suddetto tasso agevolato; vengono, altresì, correlativamente modificati gli importi degli oneri inerenti alle successive annualità fino al 1980 posti a carico del bilancio dello Stato.

Il *titolo settimo* consta di undici disposizioni (articoli da 22 a 32) rivolte alla ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria tessile, in relazione alla crisi che da tempo travaglia un così importante settore per l'economia del nostro Paese.

In particolare, con l'articolo 22 viene offerta alle imprese tessili la possibilità di predisporre e sottoporre, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente disegno di

legge, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato *piani aziendali* di ristrutturazione e riorganizzazione per il miglioramento quantitativo e qualitativo della rispettiva produzione, intesi ad accrescerne la competitività nei confronti dell'estero, assicurando nel contempo il massimo livello possibile dell'occupazione.

La valutazione circa la rispondenza alle suindicate finalità dei predetti piani — i quali possono eventualmente prevedere anche la fusione di società, l'apporto di altri complessi aziendali e l'utilizzazione di società incaricate di servizi comuni — è demandata al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 della legge n. 623 del 1959 (presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composto da un Sottosegretario vice Presidente, nonché da alcuni direttori generali e rappresentanti ministeriali ed esperti, al quale è demandato di fare proposte circa la concessione di contributi in conto interessi ad istituti di credito per la concessione di finanziamenti a medie e piccole industrie). Detto organismo, integrato da sei esperti del settore tessile — da nominarsi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e scegliersi pariteticamente tra rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro — dovrà vagliare i piani presentati sulla scorta delle direttive programmatiche globali del CIPE, tenendo particolarmente conto non soltanto delle condizioni tecniche e finanziarie delle imprese, ma altresì della necessità di evitare (attraverso un esame complessivo della situazione) eventuali aumenti di capacità produttiva in settori che non fossero in grado di assorbire una più elevata produzione.

L'ultimo comma dello stesso articolo 22 puntualizza le caratteristiche tecniche cui debbono corrispondere le imprese da considerare tessili ai fini dell'applicazione delle norme del titolo in esame.

L'articolo 23 considera l'ipotesi di imprese tessili operanti in zone dove prevalgono tali industrie e tuttavia sussistano o si verifichino casi di disoccupazione o sottoccupazione: in relazione a tali casi viene ammessa la possibilità di presentazione, da parte delle aziende interessate, di *piani di conver-*

sione, parziale o totale, in attività industriali diverse da quelle ritenute qualificanti per le industrie tessili ai sensi del citato ultimo comma dell'articolo 22. La determinazione di dette zone dovrà essere effettuata, entro due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Anche su detti piani — da presentarsi entro sei mesi dall'emanazione di ciascuno dei suaccennati decreti — dovrà pronunciarsi il suindicato Comitato interministeriale.

Gli articoli da 24 a 29 si riferiscono alle agevolazioni di ordine finanziario e tributario di cui possono fruire le imprese tessili che partecipano ai piani di ristrutturazione e riorganizzazione ed a quelli di conversione debitamente approvati o le società che derivino da eventuali operazioni di fusione.

L'articolo 24, in particolare, prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato da parte dell'IMI alle imprese e società che vengano a trovarsi nelle suesposte condizioni per importi proporzionali determinati in base alle spese per la realizzazione dei piani, secondo aliquote decrescenti (dal 70 per cento al 50 per cento) rispetto all'ammontare di dette spese, ossia degli investimenti. Nello stesso articolo vengono stabilite le modalità per la disciplina dei finanziamenti ed è previsto il concorso dello Stato agli oneri derivanti all'istituto finanziatore affinché l'onere a carico delle imprese venga ridotto al 4 per cento annuo. È inoltre prevista la concessione, sotto determinate formalità da parte del Ministro del tesoro all'IMI, della garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti in oggetto.

L'articolo 25 — introducendo una notevole innovazione, rispetto alla disciplina di similari interventi — prevede la possibilità di finanziamenti agevolati, da parte degli istituti abilitati all'esercizio del credito a medio termine, per l'impianto o per l'ampliamento, nelle cennate particolari zone di cui all'articolo 23, di stabilimenti industriali destinati all'esercizio di attività che non rien-

trino fra quelle tessili, secondo la definizione di cui al ricordato articolo 22. Si tratta, quindi, di un'innovazione intesa a consentire possibilmente l'integrale assorbimento della manodopera che dovesse rimanere disoccupata in conseguenza dell'attuazione dei piani di ristrutturazione. A tali speciali finanziamenti vengono estesi, con modificazioni ulteriormente agevolative, i criteri e le modalità più favorevoli già previsti dalla ricordata legge n. 623 del 1959 e successive modificazioni per i finanziamenti da essa considerati, stabilendosi espressamente che il tasso d'interesse non possa superare la misura del 4 per cento.

Quanto ai benefici fiscali, l'articolo 26 — ricalcando con qualche aggiornamento analogo agevolazione accordata in base all'articolo 8 della legge n. 614 del 1966 alle piccole industrie operanti nelle zone depresse del Centro-nord — dispone l'esenzione decennale da ogni tributo diretto relativamente ai redditi dei nuovi stabilimenti impiantati entro tre anni dall'approvazione dei piani — a decorrere dall'attivazione degli impianti stessi — ed altresì nei riguardi dei maggiori redditi conseguenti all'ampliamento, ammodernamento o trasformazione degli stabilimenti preesistenti. L'articolo 27 estende — sotto determinate condizioni e con i necessari adattamenti — le agevolazioni già stabilite in materia di imposte indirette e dirette in base agli articoli 1 e 2 della legge n. 170 del 1965 e successive modificazioni e integrazioni a tutte le operazioni di ristrutturazione societaria considerate (e cioè fusione e concentrazione di società, creazione di società incaricate dei servizi richiesti dalla legge, assunzione di partecipazione con apporti in società preesistenti o da costituire). Tali agevolazioni sono applicabili alle suindicate operazioni quando vengano poste in essere entro tre anni dall'approvazione dei rispettivi piani, indipendentemente dai limiti indicati dall'articolo 1 della citata legge n. 170 del 1965, per quanto riguarda gli aumenti di capitale, e devolvendosi di ufficio (anzichè ad istanza delle società interessate) al Comitato previsto dall'articolo 4 della stessa legge n. 170, ai fini delle agevolazioni in oggetto, l'esame dei piani che comportino

operazioni di importo superiore a un miliardo di lire.

L'articolo 28 — ripristinando parzialmente, in favore delle iniziative considerate, l'efficacia delle provvidenze stabilite dalla legge n. 754 del 1964 in materia di ricchezza mobile per l'ammodernamento e il potenziamento delle attrezzature industriali e per i nuovi investimenti — dispone che vengono ridotte ad un quarto le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B e degli altri tributi erariali commisurati a detta imposta, per le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni posseduti da epoca anteriore al 1° gennaio 1961 e reinvestite per l'attuazione dei piani di ristrutturazione e di conversione: tale riduzione compete per quattro periodi d'imposta (in luogo dei tre previsti dalla legge n. 754) e si estende alle plusvalenze reinvestite nell'impianto o nell'ampliamento o ammodernamento degli stabilimenti industriali nelle ricordate zone di cui all'articolo 22.

Un'ultima agevolazione è stabilita dall'articolo 29, con cui viene concesso il beneficio dell'applicazione della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 11 della tabella allegata A) del testo unico n. 121 del 1961 nella misura fissa di lire 2.000 per quanto riguarda il cambiamento dell'oggetto sociale deliberato in attuazione dei piani di conversione.

In base all'articolo 30 viene sancito che i piani approvati con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato debbono essere attuati entro il termine e nei modi indicati nel piano stesso, salvo che la modifica e l'attuazione di essi secondo modalità diverse, siano autorizzate dal Ministro medesimo.

Merita particolare rilievo la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo 30 con la quale — nell'intento di vincolare le imprese all'attuazione dei piani nei modi e nei termini stabiliti — viene sancita (come in altri analoghi casi) la decadenza — da pronunciarsi con decreto interministeriale, sentito il Comitato di cui all'articolo 22 — dalle agevolazioni tributarie previste dalle precedenti disposizioni, qualora i piani non vengano attuati nei termini dovuti o vengano modificati senza la necessaria autorizzazione

Con l'articolo 31 viene poi disposta la sospensione, nei riguardi delle imprese tessili autoproduttrici di energia elettrica, del corso del triennio previsto dalla legge n. 1643 del 1962 per la valutazione dell'adempimento delle condizioni richieste per l'esonero del trasferimento delle imprese elettriche.

L'articolo 32, infine, autorizza rispettivamente nel limite di lire due miliardi per l'anno finanziario 1969, nonchè di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1970 e 1971 e di lire un miliardo per l'anno 1972 gli impegni di spesa per provvedere alla correzione di contributi negli interessi sui finanziamenti consentiti in base all'articolo 24, con possibilità, altresì, di impegnare negli esercizi successivi le somme non impegnate negli esercizi per esse indicati. Correlativamente a ciò viene stabilito che gli stanziamenti relativi ai previsti impegni siano iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'importo di lire due miliardi, cinque miliardi ed otto miliardi rispettivamente negli anni 1969, 1970 e 1971, nonchè di lire nove miliardi in ciascuno degli anni dal 1972 al 1983 e di sette miliardi, quattro miliardi e un miliardo rispettivamente negli anni 1984, 1985 e 1986.

Diversamente dal disegno di legge n. 2601 Camera della passata legislatura, il presente disegno di legge non contiene nessuna di-

sposizione in favore della manodopera che dovesse eventualmente rimanere disoccupata a seguito della ristrutturazione e conversione dell'industria tessile, dato che con altro provvedimento vengono disposte provvidenze di carattere generale per tutti i casi in cui si verificano fenomeni di disoccupazione in particolari settori della produzione.

L'ottavo ed ultimo titolo riguarda le disposizioni finanziarie (articoli 33, 34 e 35), intese a reperire i mezzi occorrenti per fronteggiare l'onere derivante dall'applicazione del provvedimento in oggetto.

Per quanto concerne la copertura della spesa di lire 2.200 milioni relativa all'anno finanziario 1968, viene stabilito di ridurre di corrispondente importo le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Ministero del tesoro allo speciale fondo destinato al graduale acquisto sul mercato di buoni del tesoro novennali, costituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 8 del 1958 e successive modificazioni.

Quanto, poi, alla spesa di lire 11.500 milioni relativa all'anno finanziario 1969, essa viene posta a carico del « fondo globale » per spese in conto capitale di cui al Capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno 1969 destinato a fare fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****AMMODERNAMENTO
DELLE FERROVIE DELLO STATO****Art. 1.**

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a dare esecuzione a costruzioni ed opere per il rinnovamento, il ri-classamento, l'ammodernamento ed il potenziamento dei mezzi di esercizio, delle linee e degli impianti della rete per l'ulteriore importo di lire 450 miliardi a completamento della seconda fase del piano decennale di opere e costruzioni di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nel precedente comma regolando i conseguenti pagamenti in modo da non superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel titolo secondo — spese in conto capitale — del bilancio della stessa Azienda, in ragione di:

- lire 110 miliardi nell'esercizio 1969;
- lire 110 miliardi nell'esercizio 1970;
- lire 130 miliardi nell'esercizio 1971;
- lire 100 miliardi nell'esercizio 1972.

Per l'esecuzione delle costruzioni e delle opere di cui al primo comma si applicano le norme dell'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 374.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è altresì autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma di lire 200 miliardi per la costruzione di una nuova linea ferroviaria tra Roma e Firenze con caratteristiche di direttissima atta alle alte velocità.

I conseguenti pagamenti dovranno essere regolati in modo da non superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel

titolo secondo — spese in conto capitale —
del bilancio della stessa Azienda in ragione di:

- lire 30 miliardi per l'esercizio 1969;
- lire 50 miliardi per l'esercizio 1970;
- lire 50 miliardi per l'esercizio 1971;
- lire 50 miliardi per l'esercizio 1972;
- lire 20 miliardi per l'esercizio 1973.

Per la più rapida realizzazione delle opere di cui al presente articolo, l'Azienda delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad avvalersi delle facoltà previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752 e successive modificazioni, ferme restando le facoltà stabilite dalle leggi, per l'Azienda, in materia di progettazione ed esecuzione delle opere.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato a costituire, con proprio decreto, una unità speciale per la costruzione della nuova linea Roma-Firenze nell'ambito delle vigenti piante organiche dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

È fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una quota della spesa di cui al primo comma dell'articolo 1 non inferiore a lire 180 miliardi, a costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi di esercizio e degli impianti ferroviari dell'Italia meridionale ed insulare.

È fatto altresì obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per la costruzione e le opere di cui all'articolo 1, per un importo almeno di lire 260 miliardi, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale ed insulare che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite.

Art. 3.

I fondi occorrenti per il finanziamento della spesa di lire 650 miliardi saranno provveduti con mutui, anche obbligazionari, da contrarsi con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, secondo le norme di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 aprile 1962, n. 211. Il Consorzio di credito per le opere pubbliche è altresì autorizzato ad effettuare le operazioni di mutuo occorrenti per il finanziamento delle spese di cui alle leggi 6 agosto 1967, n. 688 e 28 marzo 1968, n. 374.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, l'Azienda delle ferrovie dello Stato può anche essere autorizzata a contrarre mutui all'estero.

Le rate di ammortamento in conto capitale dei mutui da contrarre sono rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e vanno, pertanto, iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata della Azienda ferroviaria.

Le operazioni di mutuo di cui al presente articolo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni tributo, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

TITOLO II

COSTRUZIONE DI LINEE
DI FERROVIA METROPOLITANA

Art. 4.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per la revisione e l'aggiornamento delle norme relative alla costruzione di linee di ferrovia metropolitana nei centri urbani con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) le concessioni per la costruzione e l'esercizio di linee di ferrovia metropolitana nei comuni o agglomerati di comuni co-

stituenti un solo complesso urbano con popolazione complessiva superiore a 800 mila abitanti saranno di competenza del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con il Ministro del tesoro e potranno essere assentite, per un periodo massimo di anni trenta, nei confronti di Enti pubblici e privati, con preferenza per gli Enti pubblici, loro Consorzi e società da essi costituite o nelle quali abbiano la maggioranza azionaria;

2) a favore degli enti concessionari potrà essere accordato un contributo annuale per trenta anni, non superiore al 4 per cento del costo complessivo delle opere, nei limiti massimi di impegno di cui al successivo articolo 7;

3) i mezzi finanziari necessari per l'esecuzione delle opere saranno reperiti dagli enti concessionari o attraverso mutui a lungo termine o con ricorso a prestiti obbligazionari da estinguersi entro la scadenza della concessione.

In ambedue i casi lo Stato garantirà gli impegni assunti dagli enti concessionari, imputandone gli eventuali oneri ad una gestione separata del « fondo centrale di garanzia », di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, la cui dotazione sarà integrata nei modi previsti dal successivo articolo 7;

4) le percorrenze e le relative tariffe saranno fissate dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con il Ministro del tesoro e dovranno assicurare il pareggio di gestione.

Art. 5.

Per le espropriazioni si applicano le norme degli articoli 57 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

I fabbricati comunque interessati dalle opere di costruzione della ferrovia sono sottoposti a vincolo fino a 3 anni dopo la data di apertura al pubblico esercizio dei singoli tronchi della ferrovia medesima per l'esecuzione delle opere di sottomurazione e di rinforzo.

Art. 6.

Per la costruzione di linee di ferrovia metropolitana di cui all'articolo 4 si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e dall'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 382, nonché, per il « Fondo centrale di garanzia », le norme previste dall'articolo 9 della predetta legge, n. 382.

Art. 7.

Per la concessione dei contributi statali, in misura non superiore al 4 per cento del costo complessivo delle opere, a favore degli enti concessionari per la costruzione e l'esercizio di linee di ferrovia metropolitana, è autorizzato il limite di impegno di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1972. Gli stanziamenti per il pagamento dei suddetti contributi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile nell'anno 1969 per lire 1.500 milioni; nell'anno 1970 per lire 3.000 milioni; nell'anno 1971 per lire 4.500 milioni; dall'anno 1972 all'anno 1998 per lire 6.000 milioni; nell'anno 1999 per lire 4.500 milioni; nell'anno 2000 per lire 3.000 milioni; nell'anno 2001 per lire 1.500 milioni.

Il fondo di garanzia, di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, è integrato con la somma di lire 12 mila milioni, ripartita in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1972. I relativi stanziamenti per gli anni indicati saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

TITOLO III

AGEVOLAZIONI PER LA RICERCA
APPLICATA ALLO SVILUPPO
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Art. 8.

Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e l'adozione delle tecnologie più avanzate, è

autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La somma è conferita all'Istituto mobiliare italiano quale apporto al suo patrimonio.

L'Istituto mobiliare italiano è tenuto ad erogare sia sotto forma di partecipazione e sia sotto forma di finanziamento le disponibilità dell'apporto di cui al precedente comma in conformità delle direttive deliberate dal CIPE.

I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive, con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono sottoposte dall'IMI all'approvazione del CIPE.

La Segreteria del CIPE provvede a dare tempestiva comunicazione degli atti di cui al precedente comma al Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica, che partecipa di diritto alle riunioni dello stesso CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo.

Dei risultati delle ricerche sarà riferito con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi al Parlamento.

Per la copertura della spesa derivante dal presente articolo il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere negli anni 1968 e 1969 certificati speciali di credito per un ricavo netto complessivo di lire 100 miliardi.

I suddetti certificati di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei certificati di credito, nonché dagli interessi relativi per gli anni 1968 e 1969 si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare dell'emissione stessa.

Art. 9.

Tutte le operazioni effettuate ai sensi del precedente articolo e tutti gli atti, contratti e formalità relativi alle operazioni stesse, alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e tributo presente

o futuro spettanti così all'Erario come agli Enti locali, fatta eccezione:

della tassa di bollo sulle cambiali, che è ridotta nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228;

delle tasse ed imposte sugli atti giudiziari, per le quali l'Istituto mobiliare italiano godrà del beneficio riconosciuto per gli atti del gratuito patrocinio.

Le agevolazioni fiscali di cui sopra sono applicabili anche alle operazioni ed agli atti che dovranno essere effettuati dai soggetti finanziati ai sensi del precedente articolo.

TITOLO IV

FINANZIAMENTI PER L'ACQUISTO ALL'ESTERO DI STRUMENTI SCIENTIFICI E BENI STRUMENTALI DI TECNOLOGIA AVANZATA

Art. 10.

Con decreto del Ministro del tesoro possono essere concessi finanziamenti in lire italiane ad Enti ed Istituti pubblici e privati, istituzioni universitarie ed imprese industriali per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata dei quali non è prevista la produzione in Italia.

Art. 11.

I finanziamenti sono deliberati dal Comitato di cui all'articolo seguente il quale stabilisce anche le modalità e condizioni delle operazioni ed in particolare determina la durata, la misura degli interessi e le garanzie che dovranno assistere i finanziamenti. Eventuali variazioni saranno autorizzate con la stessa procedura.

Sono applicabili ai finanziamenti previsti dal precedente articolo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, qualora nel relativo decreto di concessione sia previsto, tra le garanzie,

il privilegio speciale a norma di detto articolo.

Art. 12.

Il Comitato è presieduto dal Ministro del tesoro o per sua delega da un Sottosegretario di Stato ed è composto dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro del tesoro su proposta delle Amministrazioni e degli Enti interessati:

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

un rappresentante dell'Istituto mobiliare italiano.

Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati ad assistere esperti tecnici e finanziari.

Art. 13.

Per gli scopi di cui al precedente articolo 10 l'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a cedere al Ministero del tesoro valute estere entro il limite massimo equivalente a 100 milioni di dollari USA.

Al relativo pagamento si provvede mediante consegna all'Ufficio italiano dei cambi di buoni poliennali del Tesoro al portatore che il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere alla pari con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, con scadenza massima al 1° aprile 1980, per un importo pari al controvalore in lire italiane della valuta ceduta.

Ai buoni poliennali suddetti fruttanti un interesse annuo del 3,50 per cento, pagabile in due semestralità posticipate, sono applicabili le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Il Ministro del tesoro stabilirà, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli e ogni altra modalità relativa alla emissione e alla consegna dei titoli medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Alle spese derivanti dall'emissione dei buoni previsti dal presente articolo ed al pagamento della prima o delle prime due semestralità di interessi si farà fronte con una aliquota dei proventi della emissione stessa.

Art. 14.

Il Ministro del tesoro, per effettuare le operazioni di cui al precedente articolo, si avvale dell'Istituto mobiliare italiano — IMI — il quale è autorizzato a perfezionare, per conto del Tesoro dello Stato, tutti gli atti ad esse relativi.

L'Istituto mobiliare italiano provvederà altresì al prelievo presso l'Ufficio italiano dei cambi — per conto del Tesoro dello Stato — delle valute di cui al precedente articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni necessarie con l'Ufficio italiano cambi e con l'Istituto mobiliare italiano.

Art. 15.

Gli strumenti ed i beni acquistati con la utilizzazione dei finanziamenti di cui al precedente articolo 10 sono importati anche in deroga ad eventuali divieti o limitazioni.

Le operazioni previste dai precedenti articoli del presente titolo e tutti i provvedimenti, atti, contratti, formalità relative alle operazioni stesse, le cambiali emesse a favore dell'Istituto mobiliare italiano, nonché le altre attività contemplate nell'articolo 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123, godono del trattamento tributario di cui allo stesso articolo.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

TITOLO V

AGEVOLAZIONI PER L'EDILIZIA

Art. 16.

Gli Istituti di credito fondiario ed edilizio e le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dei lavori pubblici, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni legislative e statutarie, a concedere per l'acquisto di alloggi mutui venticinquennali, all'interesse del 5 per cento, fino al 75 per cento del costo e comunque per un importo non superiore a lire 8 milioni. Per la concessione dei suddetti mutui si applicano le norme di cui al nono, decimo e undicesimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Con lo stesso decreto sarà stabilito il limite di importo globale delle operazioni da effettuarsi da ogni singolo Istituto di credito, nonché il costo effettivo delle operazioni di mutuo comprensivo anche dello scarto cartelle e di ogni altro onere e spesa.

Per consentire la concessione di mutui al tasso di interesse del 5 per cento annuo è corrisposto dal Ministero dei lavori pubblici agli Istituti di credito un contributo pari alla differenza tra il costo effettivo delle operazioni effettuate e l'onere assunto dai mutuatari.

Le domande per la concessione dei mutui predetti devono essere presentate entro il 28 febbraio 1969 e i richiedenti devono dimostrare di essere residenti, alla data del 25 luglio 1968, nel Comune ove è situato l'alloggio e di non essere iscritti nel ruolo della imposta complementare per un reddito netto annuo complessivo tassabile superiore a lire 3 milioni o che comprenda redditi non di lavoro per un ammontare superiore a lire 600.000.

Le modalità relative alla concessione dei mutui e all'erogazione del contributo saranno regolate da apposite convenzioni da sti-

pularsi dai Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici con gli Istituti di credito. Tali convenzioni sono esenti da tasse di bollo ed imposte di registro.

Per provvedere alla concessione dei contributi suddetti sono autorizzati il limite di impegno di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1968 e di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1969. Le somme non impegnate in un anno possono esserlo nell'anno successivo.

Gli stanziamenti relativi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nell'anno 1968 per lire 2.000 milioni, negli anni dal 1969 al 1992 per lire 4.000 milioni e nell'anno 1993 per lire 2.000 milioni.

Art. 17.

Per provvedere alla concessione di contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Istituto nazionale case per gli impiegati dello Stato, dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e delle cooperative edilizie, è autorizzato il limite di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, nella misura di lire 1 miliardo per l'anno 1969.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente articolo sono stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1969 fino all'anno 2003.

Art. 18.

Il limite di impegno di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 422, potrà essere utilizzato anche per la concessione di contributi a cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Limitatamente al 10 per cento degli stanziamenti autorizzati dagli articoli 1 e 2 della legge 28 marzo 1968, n. 422, è in facoltà del Ministro dei lavori pubblici disporre le assegnazioni agli enti previsti dagli stessi

articoli 1 e 2, in deroga alla ripartizione territoriale effettuata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge.

TITOLO VI

FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO

Art. 19.

La durata del primo periodo di attuazione degli interventi della Cassa del Mezzogiorno, prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è riferita al sessennio 1965-1970.

L'efficacia del Piano pluriennale per il coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, relativo agli anni finanziari 1966-1969, approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è prorogata al 31 dicembre 1970.

Art. 20.

L'articolo 20 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, modificato con l'articolo 60 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito con il seguente:

« Per l'attuazione degli interventi di sua competenza previsti per il primo sessennio 1965-1970, in aggiunta ai fondi messi a disposizione, nell'ammontare di 60 miliardi, con l'articolo 2 della legge 6 luglio 1964, n. 608, è autorizzato a favore della Cassa per il Mezzogiorno un ulteriore apporto di lire 2.200 miliardi, comprensivo della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento del Piano di coordinamento e per lo svolgimento delle altre attività connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi. Detta quota di spesa è determinata con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

« Detta somma di miliardi 2.200 sarà iscritta per miliardi 1.760 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 70 miliardi nell'esercizio 1965, di 210 miliardi nell'esercizio 1966, di 250 miliardi nell'esercizio 1967, di 290 miliardi nell'esercizio 1968, di 280 miliardi nell'esercizio 1969, di 465 miliardi nell'esercizio 1970 e di 195 miliardi nell'esercizio 1971.

« All'onere di miliardi 70 derivanti dalla applicazione del precedente comma relativo all'esercizio 1965 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

« Per il rimanente importo di 440 miliardi il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche dal 1966 al 1972, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 50 miliardi annui per gli esercizi 1966 e 1967, di lire 40 miliardi per l'esercizio 1968, di lire 100 miliardi annui per gli esercizi 1969 e 1970 e di lire 50 miliardi annui per gli esercizi 1971 e 1972.

« Il netto ricavo di cui sopra sarà portato in ciascun esercizio ad incremento degli stanziamenti di cui al precedente comma.

« I mutui di cui al precedente quarto comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

« Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, negli esercizi dal 1966 al 1972, alle variazioni di bilancio

conseguenti ai mutui previsti dal presente articolo ».

Art. 21.

Gli ultimi tre commi dell'articolo 101 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono sostituiti con i seguenti:

« L'onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno dalla concessione del concorso sugli interessi previsti dal precedente comma sarà imputato per il sessennio 1965-1970 sull'apporto complessivo autorizzato dall'articolo 20 a favore della Cassa medesima.

« Le successive annualità fino al 1980 per un importo non superiore a lire 500 miliardi, saranno iscritte nel bilancio dello Stato in conto dei fondi che saranno stanziati, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, per assicurare lo svolgimento dell'attività della Cassa fino al 31 dicembre 1980.

« Tale somma verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per un importo non superiore a 22 mila milioni nell'esercizio 1970, a 48 mila e 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1978, a 46 mila e 500 milioni nell'esercizio 1979 e a 43 mila e 500 milioni nell'esercizio 1980 ».

TITOLO VII

RISTRUTTURAZIONE, RIORGANIZZAZIONE E CONVERSIONE DELL'INDUSTRIA TESSILE

Art. 22.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese tessili possono sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato piani aziendali di ristrutturazione e riorganizzazione, corredati da una relazione tecnico-finanziaria, destinati a migliorare la produzione e ad accrescere la capacità competitiva, assicurando al massimo possibile il livello di occupazione. Tali piani possono prevedere la fusione di società, l'apporto di complessi aziendali e

la costituzione di società incaricate di servizi comuni. Possono altresì comprendere, agli effetti indicati nel terzo comma del successivo articolo 24, programmi per i quali siano già stati concessi o deliberati finanziamenti a medio termine successivamente al 1° luglio 1968.

La valutazione della rispondenza dei piani alle finalità sopra indicate, sulla scorta delle direttive programmatiche globali del Comitato interministeriale per la programmazione economica, è demandata al Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni, il quale dovrà provvedervi entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto nel primo comma del presente articolo. Il predetto Comitato sarà integrato a questo fine da sei esperti del settore tessile nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da scegliersi pariteticamente tra rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Agli effetti della razionalità e dell'efficacia degli interventi, si terrà conto, avvalendosi delle risultanze di apposite indagini, delle condizioni tecniche e finanziarie delle imprese e della necessità di evitare aumenti della capacità produttiva nei settori in cui quella esistente risulti utilizzata solo parzialmente.

Sono considerate tessili, agli effetti della presente legge, le imprese la cui attività produttiva è diretta alla trattura della seta ed alla lavorazione delle materie o produzione dei manufatti tessili di cui alla sezione XI della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, compresi quelli indicati alle lettere *d), e), g), h), ij), k), l), m), n), o), q)* ed *r)* della nota 1.

Art. 23.

Le imprese tessili operanti in zone a prevalente industria tessile, nelle quali sussista o insorga una notevole disoccupazione o sottoccupazione in conseguenza di licenziamenti o riduzioni di lavoro già disposti o in corso, possono sottoporre alla approva-

zione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contestualmente ai piani di ristrutturazione o indipendentemente da essi, piani di conversione parziale o totale in attività industriali diverse da quelle indicate nel quarto comma dell'articolo precedente. Tali piani possono prevedere fusioni di società e apporti in società già esistenti o da costituire nelle zone stesse e debbono essere corredati da una relazione tecnico-finanziaria.

Le zone di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, sulla base delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

I piani di conversione e i piani di ristrutturazione che prevedono la conversione parziale devono essere presentati entro sei mesi dalla data dei suddetti decreti. Nei sei mesi successivi alla scadenza di tale termine il Comitato interministeriale di cui al secondo comma dell'articolo precedente dovrà provvedere alla valutazione dei piani ai sensi del terzo comma dello stesso articolo.

Art. 24.

L'Istituto mobiliare italiano è autorizzato a concedere, con le modalità di cui al presente articolo, finanziamenti alle imprese che partecipano ai piani di ristrutturazione e di conversione debitamente approvati e alle società risultanti dalle fusioni, alle società incorporanti, alle società destinatarie degli apporti e a quelle comunque costituite in attuazione dei piani. A tal fine, il predetto Istituto è autorizzato ad emettere, fino al 31 dicembre 1972, in una o più volte, obbligazioni per un importo nominale massimo di 200 miliardi di lire, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123.

I finanziamenti possono essere concessi in misura proporzionale alle spese occorrenti per la realizzazione dei piani e non superiore alle seguenti aliquote:

- 70 per cento fino a 500 milioni di lire;
- 60 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di lire fino a 3 miliardi di lire;
- 50 per cento per la parte eccedente i 3 miliardi di lire.

Nell'ipotesi prevista nell'ultima parte del primo comma dell'articolo 22 i finanziamenti potranno comprendere anche l'importo occorrente per l'esecuzione di quelli già deliberati o per l'estinzione di quelli già concessi.

Lo Stato concorre agli oneri derivanti dai finanziamenti mediante la corresponsione alle imprese medesime, che ne beneficeranno, per l'intera durata dei finanziamenti stessi e comunque per un periodo non eccedente i 15 anni, di un contributo in conto interessi in misura tale da ridurre l'onere a carico delle imprese al 4 per cento annuo.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni. Nel periodo di ammortamento il contributo è pagato per il tramite dell'Istituto mobiliare italiano, alla scadenza delle annualità relative a ciascun finanziamento, in misura costante pari alla differenza fra la rata dovuta all'impresa in base al tasso contrattuale, nella misura stabilita dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio per le operazioni di cui alla citata legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni, e la rata calcolata per un piano di ammortamento al tasso del 4 per cento. Nel periodo di somministrazione e fino a quando non abbia avuto inizio l'ammortamento, il contributo è annualmente corrisposto per lo stesso tramite e calcolato con riferimento alla data e all'ammontare di ciascuna somministrazione al tasso risultante dalla differenza fra il tasso contrattuale ed il 4 per cento.

Ai finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono estese, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 6 e 9 secondo comma del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni.

In caso di estinzione anticipata volontaria totale di un finanziamento ovvero di espropriazione forzata o di fallimento dell'impresa finanziata, il pagamento del contributo in conto interessi cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione o dalla data di ripartizione finale dell'attivo. In caso di estinzione anticipata volontaria parziale di un finanziamento il contributo è proporzionalmente ridotto.

Il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, può concedere all'Istituto mobiliare italiano la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti di cui al presente articolo.

Si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni della legge 4 febbraio 1956, n. 54, senza la limitazione prevista per gli interessi di mora dall'articolo 5 della legge stessa e compresa la facoltà per il predetto Comitato di consentire nel corso dei finanziamenti proroghe alla durata della garanzia sussidiaria dello Stato.

In relazione alla garanzia sussidiaria dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 1957 del Codice civile.

In caso di morosità delle imprese finanziate o in attesa del pagamento conseguente alla operatività della garanzia sussidiaria dello Stato l'Istituto mobiliare italiano, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sui rapporti con le imprese e con i terzi, ha la facoltà di utilizzare temporaneamente le disponibilità del fondo di riserva di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891, nonché quelle derivanti dalle gestioni di cui alle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425, e 18 aprile 1950, n. 258.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto mobiliare italiano.

Alle obbligazioni, ai finanziamenti, alle convenzioni e alle operazioni tutte previste nel presente articolo e a quelle inerenti al-

l'adempimento di condizioni richieste dall'Istituto mobiliare italiano si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123, e dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 1133.

Art. 25.

Nei casi non rientranti nell'articolo precedente gli Istituti abilitati all'esercizio del credito a medio termine, entro tre anni dalla data dei decreti previsti nell'articolo 23, possono concedere finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento o l'ammodernamento nelle zone di cui allo stesso articolo, di stabilimenti industriali destinati all'esercizio di attività diverse da quelle indicate nel quarto comma dell'articolo 22.

A tali finanziamenti si applicano in ogni caso le disposizioni, i limiti, i criteri e le modalità più favorevoli previsti per l'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni. Il tasso di interesse non potrà essere superiore al 4 per cento.

I contributi in conto interessi, che saranno erogati ai sensi del presente articolo a valere sui fondi stanziati con la legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni, non saranno computati agli effetti della riserva prevista all'articolo 6, lettera a) della legge stessa e all'articolo 9 della legge 25 luglio 1961, n. 649.

Art. 26.

Il reddito dei nuovi stabilimenti industriali destinati all'esercizio di attività diverse da quelle indicate nel quarto comma dell'articolo 22 che siano impiantati nelle zone di cui all'articolo 23 in attuazione dei piani di conversione, entro 3 anni dalla data di approvazione dei piani stessi, è esente da ogni tributo diretto sul reddito per dieci periodi di imposta a partire da quello in corso alla data di inizio dell'attività, attestata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per gli stabilimenti che in attuazione dei piani di conversione e di ristrutturazione siano convertiti solo parzialmente ovvero ampliati o ammodernati, entro tre anni dalla data di approvazione dei piani stessi, la esenzione di cui al comma precedente è limitata al maggior reddito derivante dalla trasformazione ovvero dall'ampliamento o dall'ammodernamento.

Nei casi non rientranti nei commi precedenti le esenzioni, totali o parziali, stabilite dai commi stessi, si applicano agli stabilimenti industriali che siano impiantati ovvero ampliati o ammodernati nelle predette zone entro tre anni dalla data dei decreti previsti nell'articolo 23, quale che sia l'attività esercitata, purchè l'investimento in impianti fissi non superi l'importo di 1 miliardo di lire e l'iniziativa comporti l'impiego di mano d'opera disponibile per effetto della disoccupazione esistente nella zona interessata.

Art. 27.

Alle operazioni poste in essere in attuazione dei piani di ristrutturazione e di conversione approvati si applicano le agevolazioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 18 marzo 1965, n. 170 e successive modificazioni, indipendentemente dalle condizioni stabilite nell'articolo 1, lettera *d*) della legge stessa, sempre che le fusioni o gli aumenti di capitale siano deliberati e le nuove società siano costituite entro tre anni dalla data di approvazione dei rispettivi piani.

Per le imprese non tassabili in base al bilancio è sufficiente che la comunicazione prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sia fatta prima dell'inizio dell'esercizio nel quale è posta in essere l'operazione, purchè per l'esercizio anteriore a quello cui si riferisce la comunicazione risulti redatto l'inventario in conformità alle disposizioni dell'articolo 2277 del Codice civile.

Ai fini dei precedenti commi i piani di ristrutturazione e di conversione, qualora comportino la costituzione di una nuova società con capitale superiore ad un miliardo di lire o l'aumento del capitale di una società preesistente per più di un miliardo di lire, saranno sottoposti d'ufficio all'esame del Comitato previsto dall'articolo 4 della legge 18 marzo 1965, n.170.

Per l'espletamento dei compiti derivanti dalla presente legge il Comitato suddetto si avvale dell'ufficio di segreteria, opportunamente integrato, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni. Alle spese di funzionamento relative a tali compiti si provvede nei modi indicati nel terzo e nel quarto comma dello stesso articolo 5.

Art. 28.

Alle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni posseduti da epoca anteriore al 1° gennaio 1961 e reinvestite per l'attuazione dei piani di ristrutturazione e di conversione si applica, per il periodo di imposta in corso alla data di approvazione del piano e per i tre successivi, la riduzione dell'imposta di ricchezza mobile già prevista nell'articolo 1 della legge 15 settembre 1964, n. 754, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge medesima. La riduzione ha effetto anche per gli altri tributi erariali commisurati al reddito imponibile della ricchezza mobile e per le addizionali.

La disposizione del comma precedente si applica, per il periodo d'imposta in corso alla data dei decreti previsti nell'articolo 28 e per i tre successivi, anche alle plusvalenze reinvestite negli stabilimenti impiantati, ampliati o ammodernati ai sensi del terzo comma dell'articolo 26.

Per le imprese non tassabili in base a bilancio vale quanto stabilito nel secondo comma del precedente articolo.

Art. 29.

Per il cambiamento dell'oggetto sociale deliberato in attuazione dei piani di conversio-

ne la tassa di cui all'articolo 111 della tabella allegato A) al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, numero 121, è dovuta nella misura fissa di lire 2.000.

Art. 30.

I piani di ristrutturazione e di conversione devono essere attuati entro il termine indicato nel provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che li approva.

I piani possono essere modificati o attuati con modalità diverse da quelle previste solo con la previa autorizzazione del Ministro, data nelle forme e con le modalità stabilite per l'approvazione dei piani.

La mancata attuazione del piano nel termine di cui al primo comma del presente articolo o la sua modificazione senza la autorizzazione di cui al secondo comma importa la decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse a norma della presente legge, escluse quelle di cui all'ultimo comma dell'articolo 24. La decadenza è pronunciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentito il Comitato di cui al secondo comma dell'articolo 22.

Art. 31.

Per le imprese tessili autoproduttrici di energia elettrica, che abbiano ottenuto il riconoscimento delle condizioni di esonero ai sensi delle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 4, n. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il corso dei tre anni consecutivi, previsto agli effetti del trasferimento nel secondo comma dello stesso articolo 4, n. 6, rimane sospeso per gli anni nei quali risulti che la percentuale minima prescritta non sia stata superata esclusivamente in conseguenza di interruzioni o riduzioni dell'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta, rese necessarie dall'attuazione di piani di ristrutturazione e di con-

versione nei quali siano previste interruzioni o riduzioni dell'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta nei limiti che si intenderanno autorizzati con l'approvazione dei piani stessi a norma dell'articolo 22 della presente legge.

Agli accertamenti relativi provvederà il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 32.

Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti, di cui al precedente articolo 24 sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1969;

lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1970;

lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1971;

lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1972.

Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno esserlo negli esercizi successivi.

Gli stanziamenti relativi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'anno 1969 per lire 2.000 milioni; nell'anno 1970 per lire 5.000 milioni; nell'anno 1971 per lire 8.000 milioni; negli anni dal 1972 al 1983 per lire 9.000 milioni; nell'anno 1984 per lire 7.000 milioni; nell'anno 1985 per lire 4.000 milioni; nell'anno 1986 per lire 1.000 milioni.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 33.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 e successive modificazioni, sono ridotte di lire 2.000 milioni.

La somma di lire 2.000 milioni verrà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968.

Art. 34.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede con le entrate di cui al precedente articolo.

All'onere di lire 11.500 milioni relativo all'anno finanziario 1969 si provvede mediante riduzione per un corrispondente importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1969.

Art. 35.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, per l'attuazione della presente legge, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quello dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.